



COMUNE DI TRENTO

***CRITERI PER
L'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE PROVINCIALE
7 NOVEMBRE 2005, n° 15
E DEL SUO
REGOLAMENTO
D'ESECUZIONE***

Approvato con deliberazione di Giunta comunale _____ n. _____ in sostituzione dei Criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale 27.06.2017 n. 120.



COMUNE DI TRENTO

Titolo: pubblicazione modalità e termini per la presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione.

Riferimenti normativi: articoli 3, comma 1, e 30, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: le domande per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile e per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione di libero mercato sono presentate dal 01 luglio al 30 novembre di ogni anno all'Ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio.

Criterio: al fine di agevolare la conoscenza nella popolazione della possibilità di presentare domanda, verrà data massima pubblicità a mezzo rete civica e a mezzo di comunicati stampa (anche a mezzo *Trento informa*). Avvisi verranno inoltre esposti nelle sedi del Servizio Casa e Residenze protette, delle Circoscrizioni e degli altri Comuni componenti il Territorio Val d'Adige (Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga terme).

Titolo: certificazione necessità di cure continuative e specialistiche.

Riferimenti normativi: articoli 3, comma 5, e 30, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: se un nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato e purché nel nucleo stesso sia presente un soggetto con invalidità pari al 100% e che necessiti di cure continuative e specialistiche – può presentare domanda, per la locazione di un alloggio pubblico ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato, presso l'Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio medesimo e possenga i rimanenti requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento.

Criterio: vista l'alta specializzazione richiesta per tali cure si richiede un'apposita certificazione, rilasciata dal medico specialistico dell'ente di cura, attestante la necessità di ricevere tali cure.



COMUNE DI TRENTO

Titolo: limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione.

Riferimenti normativi: articoli 4, comma 2, e 31, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: la normativa fissa nello 0,23 il limite dell'indicatore I.C.E.F. per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.

Criterio: l'indicatore I.C.E.F. massimo per poter presentare domanda di edilizia abitativa pubblica viene stabilito nello 0,23 con riferimento alle domande presentate per la locazione di un alloggio pubblico e nello 0,21 con riferimento alle domande presentate per accedere al contributo integrativo sul canone di locazione.

Titolo: Modalità calcolo distanza per rifiuto alloggio.

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 2, lettera a), del Regolamento di esecuzione e delibera di Giunta provinciale n. 1.400 di data 28 giugno 2012.

Descrizione: Le domande di alloggio pubblico sono inammissibili nel caso il soggetto richiedente abbia rifiutato, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, un alloggio localizzato ad una distanza chilometrica inferiore o pari a 15 chilometri dal Comune o, per i Comuni di dimensioni maggiori dalla Circoscrizione, indicato in domanda. Con provvedimento della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione delle distanze chilometriche

Criterio: si prende atto che la Giunta provinciale, con propria delibera n. 1.400 di data 28 giugno 2012, ha stabilito che la distanza vada calcolata partendo dalla sede della Circoscrizione del Comune di Trento, o dalla Sede dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme indicata in domanda dal richiedente ed arrivando all'indirizzo ove è ubicato l'alloggio a canone sostenibile offerto, utilizzando il percorso automobilistico più breve. Per il calcolo della distanza si prende atto che la Giunta provinciale ha dato



COMUNE DI TRENTO

indicazione di utilizzare i motori di ricerca maggiormente utilizzati. Per tale motivo si ritiene opportuno calcolare la distanza del percorso utilizzando le risultanze di due dei motori di ricerca più utilizzati; nel solo caso di risultati non univoci circa la maggior o minor distanza di 15 chilometri, verrà effettuata una misurazione da parte dei tecnici del Servizio Casa e Residenze protette utilizzando un mezzo di servizio sul percorso più breve.

Titolo: termini per la formazione delle graduatorie di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile e per la discussione dei ricorsi.

Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 7, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Le graduatorie per la locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile sono approvate entro il primo semestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale.

Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Servizio Casa e Residenze protette e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge.

Contro le graduatorie provvisorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Servizio Casa e Residenze protette; le graduatorie definitive saranno approvate entro il giorno 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle domande e ne verrà data pubblicità analogamente alle graduatorie provvisorie.

Titolo: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio pubblico a canone sostenibile proposto.

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Descrizione: gli Enti locali devono fissare il termine entro cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria accetta o rifiuta l'alloggio proposto.

Criterio: al fine di garantire un numero ridotto di alloggi pubblici sfitti si fissa in 7 giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio idoneo tale termine; il termine decorre dal ricevimento della nota con la quale viene proposto l'alloggio pubblico e potrà essere prorogato per giustificati motivi.

L'alloggio viene offerto dal Servizio Casa e Residenze protette nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- ♦ idoneo per metratura e numero di stanze (con l'eventuale possibilità di applicare la sola deroga dell'aumento di superficie del 20% se necessaria per garantire il corretto scorrimento della graduatoria);
- ♦ nella Circoscrizione/Comune eventualmente prescelto dal richiedente se disponibile; nel caso non sia disponibile l'offerta riguarderà un alloggio nella Circoscrizione/Comune più vicino possibile.

Nel caso di disponibilità di più alloggi con le caratteristiche di cui sopra l'alloggio viene offerto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- ♦ l'alloggio segnalato da ITEA SpA come disponibile da più tempo;
- ♦ nel suindicato termine di 7 giorni potrà comunque essere valutata l'offerta di altro alloggio disponibile se più confacente ai bisogni abitativi del nucleo familiare del richiedente.

Titolo: valutazione dei gravi squilibri sociali.

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: a tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'Ente locale, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, di non proporre, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe fare insorgere gravi squilibri/conflitti sociali.

Criterio: tale norma si configura come previsione a carattere eccezionale e richiede di stabilire in base a quali presupposti, condizioni e limiti possa essere applicata. In tal senso la sua eventuale applicazione, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente



COMUNE DI TRENTO

competente, sarà portata alla valutazione della Giunta comunale ogni qualvolta ne dovesse sussistere la necessità.

Titolo: Casi in cui l'alloggio è da considerarsi inidoneo.

Riferimenti normativi: articolo 6 bis, commi 1, 2 e 3, della Legge ed articolo 13, comma 6, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi in materia di edilizia abitativa pubblica o di contratti di locazione stipulati ai sensi della legge vigente, anche in assenza del requisito economico/patrimoniale richiesto ovvero in presenza di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate hanno titolo alla permanenza nell'alloggio se nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero sia accertata la difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o la difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) o un componente ultrasessantacinquenne.

I soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) possono presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi della legge vigente ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

L'Ente locale definisce i casi in cui l'alloggio non sia idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

Criterio: Per i soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:

- ◆ abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare;



COMUNE DI TRENTO

- ◆ abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, venga rilasciata certificazione medica specialistica che attesti la difficoltà/impossibilità a raggiungere/fruire l'alloggio.

Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), sia ai fini della presentazione di una domanda di edilizia abitativa pubblica sia ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare. Tale inidoneità si applica anche ai fini della presentazione delle domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.

Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), ai soli fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:

- ◆ abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, non sia accessibile/fruibile senza l'esecuzione di lavori comportanti una spesa onnicomprensiva superiore ad € 25.000,00. La spesa dovrà essere quantificata dall'interessato con riferimento al prezario P.A.T. vigente;
- ◆ per la sua collocazione territoriale, a prescindere dalla rendita catastale, non permetta la prosecuzione dell'assistenza sanitaria riferita alla patologia del soggetto debole componente il nucleo familiare. L'impossibilità a proseguire nell'assistenza sanitaria dovrà essere certificata da medico specialista.

In tutti i casi di inidoneità dell'alloggio posseduto, all'uscita dal nucleo familiare del soggetto debole, il nucleo rimanente, in assenza dei requisiti, dovrà rilasciare l'alloggio.



COMUNE DI TRENTO

Titolo: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca ai sensi art. 9, comma 3, lettere a) e a bis), ed articolo 5, comma 5 bis, della legge provinciale n. 15/2005.

Riferimenti normativi: *articolo 9 comma 3, lettere a) e a bis), articolo 5, comma 5 bis, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.*

Descrizione: A seguito del provvedimento di revoca adottato per il superamento del limite dell'indicatore ICEF, fissato dalla Giunta provinciale, per la permanenza nell'alloggio o per il possesso di un alloggio adeguato, l'assegnatario ed il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio pubblico entro il termine massimo di un anno, salvo proroga per gravi e giustificati motivi.

Criterio: Con riferimento alla revoca per superamento del limite di condizione economico-patrimoniale per la permanenza nell'alloggio (articolo 9, comma 3, lettera a), della legge, considerata la necessità di uniformarsi alle previsioni dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, ove si prevede che per questa tipologia di revoca il canone di mercato si applichi già dal mese di gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, si fissa il termine del rilascio dell'alloggio nel giorno 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, salvo proroga eccezionale di un anno.

Con riferimento alla revoca per acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o abitazione su altro alloggio adeguato (articolo 9, comma 3, lettera a bis), si fissa il termine di 6 mesi dall'adozione del provvedimento, salvo proroga eccezionale di un anno.

Titolo: proroga eccezionale di un anno ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15/2005.

Riferimenti normativi: *articolo 9, comma 4, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.*

Descrizione: a seguito di provvedimento di revoca adottato per supero, da parte del nucleo familiare, del limite I.C.E.F. fissato per la permanenza negli alloggi o per l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio, l'assegnatario e il suo



COMUNE DI TRENTO

nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi.

Criterio: l'eventuale proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi potrà essere concessa solamente per:

- gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale;
- impossibilità, dichiarata dall'interessato, di trovare una diversa sistemazione abitativa idonea alle esigenze e ai componenti il nucleo familiare, nel termine già concesso;
- nuclei familiari in carico al Servizio Attività sociali con valutazione ed esplicita richiesta del medesimo Servizio.

L'interessato dovrà comunque impegnarsi, qualora l'indicatore ICEF non rientri nel limite fissato dalla Giunta provinciale entro il termine di proroga, a rilasciare l'alloggio pubblico;

<p>Titolo: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b).</p>
--

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettera b) e comma 5, della Legge ed articolo 14, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Nel caso previsto all'articolo 9, comma 3, lettera b), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.

Criterio: nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi un alloggio lasciato libero da tutto il nucleo familiare, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso siano presenti nell'alloggio componenti il nucleo familiare originariamente assegnatario, non aventi i requisiti per il subentro nel contratto di locazione previsti all'articolo 14 del regolamento, al fine consentire un congruo termine per la ricerca di altro alloggio, si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico.



COMUNE DI TRENTO

Titolo: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis).

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis) e commi 5 bis) e 5 ter), della Legge ed articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.

Criterio: considerato che le segnalazioni della Società riguardano gravi violazioni agli obblighi contrattuali si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi la mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni da parte di tutto il nucleo familiare ovvero la cessione dell'alloggio in sublocazione a soggetti estranei al nucleo assegnatario/locatario, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico.

Solo con riferimento alle revoche adottate per morosità in questo termine l'inquilino moroso potrà saldare quanto dovuto ovvero aderire ad un piano di rateizzazione; in questo caso il provvedimento di revoca, su proposta di ITEA SpA, viene ritirato o sospeso.

Titolo: locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità

Riferimenti normativi: articolo 5, comma 4, della Legge ed articolo 26 del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 4, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 7, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità.



COMUNE DI TRENTO

Quota alloggi: Ogni anno vengono messi a disposizione n. 16 alloggi suddivisi in trimestri. Nel caso di gravi accadimenti ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, che richiedano la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, la Commissione potrà relazionare, per il tramite del Servizio Casa e Residenze protette, alla Giunta comunale la necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi per la locazione temporanea a canone sostenibile.

Requisiti: Residenza o effettiva e stabile presenza, in vario modo provata, nel territorio di competenza del Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta. Si potrà derogare all'effettiva e stabile presenza sul territorio su segnalazione del Servizio Attività sociali e con riferimento a soggetti presi in carico da almeno un anno.

Casi straordinari di urgente necessità:

- a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità (per questo caso si prescinde dal termine dei 12 mesi di cui sopra);
- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;
- c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;
- d) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;
- e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.

Valutazione: la valutazione verrà effettuata, ogni trimestre o anticipatamente in caso di estrema necessità, dalla Commissione costituita con la delibera di Giunta comunale n. 62 dd. 18.02.2008. Per l'analisi del bisogno abitativo l'Assistente sociale del Servizio Casa e residenze protette si avvale anche di appositi criteri approvati dalla suddetta Commissione. Nel caso di più domande aventi lo stesso punteggio, verrà data priorità ai



COMUNE DI TRENTO

nuclei familiari richiedenti con l'indicatore ICEF più basso. Potranno essere valutati dalla Commissione documenti e/o fatti attestati alla scadenza del trimestre di riferimento.

Titolo: durata contratto di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità e motivi di proroga del termine

Riferimenti normativi: articolo 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Gli enti locali autorizzano ITEA SpA ad assegnare l'alloggio per la durata massima di tre anni. L'Ente locale può autorizzare la proroga del contratto di locazione in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa.

Criterio: considerata la gravità dei motivi che comportano la locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile oltreché la necessità di dare una certezza, pur nella temporaneità, alla risposta al bisogno abitativo si fissa in tre anni la durata del contratto. La proroga di ulteriori due anni potrà essere concessa dalla Commissione comunale per la valutazione del bisogno abitativo solo previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa e solo per:

- gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale;
- incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale.

Titolo: Locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi, di alloggi I.T.E.A. S.p.A. a favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno e senza i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 15/2005 e suo regolamento d'esecuzione.

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 5 bis, della Legge e delibera di Giunta provinciale n. 1005 dd. 30.04.2010.

Descrizione: I.T.E.A. S.p.A. è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell'Ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrato dall'Ente locale richiedente.



COMUNE DI TRENTO

Quota alloggi: Ogni anno vengono messi a disposizione n. 2 alloggi destinati a cittadini senza i requisiti richiesti dalla normativa vigente; la messa a disposizione avviene sulla base di valutazione trimestrale.

Requisiti: Residenza o effettiva e stabile presenza, in vario modo provata, nel territorio di competenza del Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta. Si potrà derogare all'effettiva e stabile presenza sul territorio su segnalazione del Servizio Attività sociali e con riferimento a soggetti presi in carico da almeno un anno.

Condizioni di particolare bisogno stabiliti dalla delibera di G.P. n. 1005/2010:

- a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno (per questo caso si prescinde dal termine dei 12 mesi di cui sopra);
- b) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge 13/2000;
- c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;
- d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio.

Valutazione: la valutazione verrà effettuata, ogni trimestre o anticipatamente in caso di gravi necessità, dalla Commissione costituita con la delibera di Giunta comunale n. 62 dd. 18.02.2008. A fine di ogni anno, nel caso di inutilizzo degli alloggi destinati in casi eccezionali alla locazione a canone concordato, la Commissione potrà destinarli alla locazione temporanea a canone sostenibile per casi di urgente necessità.



COMUNE DI TRENTO

Titolo: quota di alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo da mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle forze dell'ordine.

Riferimenti normativi: articolo 27, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA SpA il numero di alloggi da destinare nell'anno successivo agli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'Ordine.

Criterio: Ogni anno vengono messi a disposizione n. 4 alloggi a favore di enti, associazioni ed istituzioni (anche da destinarsi alla creazione di alloggi collettivo o posti letto) ed un alloggio a favore delle Forze dell'Ordine. Non si conteggiano le richieste di parere giunte da ITEA SpA riferite ad eventuali rinnovi di contratto, cambi di alloggi od ogni altra richiesta che non comporti un ulteriore e nuovo utilizzo di spazi ad uso abitativo della Società. Con riferimento agli immobili non destinati ad uso abitativo, fino al durare della condizione di cui al comma 9 dell'articolo 27, non viene fissato alcun limite annuo dovendo ITEA SpA disporre del proprio patrimonio in modo funzionale.

Valutazione: il parere verrà rilasciato dalla Commissione costituita con la delibera di Giunta comunale n. 62 dd. 18.02.2008 sulla base delle richieste giunte nel trimestre o anticipatamente in caso di giustificate necessità. Gli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni suddette dovranno operare prevalentemente sul territorio comunale o provinciale e/o essere convenzionate con la P.A.T.. Le domande di locazione di spazi ad uso sede o simili dovranno riguardare solamente immobili non destinati ad uso abitativo. Nel caso si rendesse necessario, al fine di dare esecuzione a progetti o iniziative concordati tra il Servizio Attività sociali ed enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni del territorio, la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, la Commissione potrà relazionare la necessità, per il tramite del Servizio Casa e Residenze protette, alla Giunta comunale. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.



COMUNE DI TRENTO

Nel caso di non utilizzo dell'alloggio messo a disposizione delle Forze dell'Ordine, lo stesso potrà essere messo a disposizione di enti, associazioni ed istituzioni.

Titolo: durata contratto locazione a favore di associazione di alloggi da destinare ad alloggi collettivi o posti letto.

Riferimenti normativi: articolo 28, comma 3, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: ITEA SpA stipula un contratto di locazione per la durata indicata dall'Ente locale nel provvedimento di autorizzazione alla locazione, a favore di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versino in condizione di emarginazione, che intendano creare alloggi collettivi o posti letto.

Criterio: al fine di garantire un'adeguata stabilità si fissa il termine in quattro anni rinnovabili.

Titolo: termini per la formazione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione e per la discussione dei ricorsi.

Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 32, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Le graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione sono approvate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale.

Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Servizio Casa e Residenze protette e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge.

Contro le graduatorie provvisorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà esser presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.



COMUNE DI TRENTO

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Servizio Casa e Residenze protette; le graduatorie definitive saranno approvate entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla raccolta delle domande e ne verrà data pubblicità analogamente alle graduatorie provvisorie.

Titolo: concessione del contributo integrativo ai richiedenti inseriti in graduatoria.

Riferimenti normativi: articoli 32 e 33 del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: gli Enti locali individuano i nuclei familiari a cui erogare il contributo integrativo scorrendo le graduatorie vigenti e fino alla disponibilità di risorse stanziata dalla PAT per mezzo del Fondo provinciale casa.

Criterio: Si prende atto che annualmente la P.A.T., d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, fissa il livello essenziale minimo di accoglimento delle domande inserite nelle graduatorie per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione.

L'erogazione del contributo dovrà avvenire sempre nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla Giunta provinciale e comunque compatibilmente con le risorse stanziata. Nel caso le risorse stanziata dalla P.A.T. risultassero insufficienti a garantire detto livello essenziale minimo si chiederà alla P.A.T. di integrare lo stanziamento.

Titolo: Sospensione per 12 mesi della possibilità di presentare domanda di contributo integrativo sul canone di locazione.

Riferimenti normativi: articolo 33, comma 5 bis, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è presente:

- a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;



COMUNE DI TRENTO

c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitativa, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.

Criterio: l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo potrà essere rilasciata dal Servizio Attività sociali del Comune di Trento.

Tale attestazione potrà essere richiesta al Servizio medesimo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,10;
- b) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
- c) separazione legale dal coniuge o dal convivente more uxorio in presenza di figli minori;
- d) fuoriuscita del coniuge o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale con compartecipazione al costo;
- e) nucleo interessato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela di soggetti minori;
- f) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intra familiare con riguardo ad uno o più componenti, attestati dalle autorità competenti;
- g) nucleo al quale è stata concessa la quota A dell'assegno unico provinciale, di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, a seguito dell'adesione al progetto sociale previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 redatto dal Servizio Attività sociali.

Le condizioni di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g) devono essere intervenute successivamente al 1° gennaio dell'anno di raccolta delle domande.

La valutazione potrà essere garantita ai nuclei familiari che prenoteranno la richiesta di attestazione presso il Servizio Attività sociali entro il 30 settembre dell'anno di raccolta, al fine di consentire la regolare presentazione al Servizio Casa e Residenze protette delle domande di contributo integrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 novembre).



COMUNE DI TRENTO

La domanda di contributo integrativo al canone di locazione di libero mercato, potrà essere presentata solo successivamente al rilascio da parte del Servizio Attività sociali dell'attestazione richiesta con le modalità di cui sopra.

Titolo: criteri per la verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione.

Riferimenti normativi: articolo 34, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: il beneficiario del contributo integrativo sul canone di locazione è tenuto a dare dimostrazione all'ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione.

Criterio: Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento degli affitti. Il controllo riguarderà i due mesi precedenti alla data di verifica. Successivamente si procederà ad un controllo a campione su un totale del 12% dei beneficiari; tale tipo di controllo verrà effettuato in tre momenti diversi, su un campione pari ad un terzo dei beneficiari estratti, richiedendo la documentazione comprovante il pagamento delle ultime tre mensilità di affitto.

Titolo: limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda per la locazione di alloggi a canone moderato.

Riferimenti normativi: articolo 37, comma 3, ed articolo 40, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: l'ICEF del nucleo familiare o dei nubendi deve essere superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi a canone moderato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.

Criterio: al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza a questo intervento si fissa nello 0,16 il limite minimo ICEF per l'accesso alla locazione; il punteggio ICEF attribuito ai richiedenti aventi un indicatore ICEF tra lo 0,16 e lo 0,18 sarà il



COMUNE DI TRENTO

punteggio attribuito ai richiedenti con un indicatore ICEF pari a 0,18. Si conferma, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento che alla scadenza del contratto hanno titolo al rinnovo i nuclei familiari in possesso anche del suddetto requisito economico-patrimoniale.

Titolo: Individuazione del nucleo familiare per la presentazione della domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.

Riferimenti normativi: articolo 5, comma 2, lettera c), della legge ed articolo 37, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.

Descrizione: per l'accesso agli alloggi a canone moderato si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio.

Criterio: in base all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge, così come modificata con l'articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, per l'accesso agli alloggi a canone moderato si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e non più il nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come previsto dall'articolo 37, comma 4, del Regolamento che non trova quindi più applicazione. Il richiedente, in sede di domanda, potrà indicare il numero di stanze adeguato alla composizione del nucleo familiare destinatario l'alloggio. Allo stesso nucleo, se in posizione utile di graduatoria, verrà offerto solamente un alloggio adeguato per numero di stanze così come richiesto in domanda.

Titolo: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio a canone moderato proposto.

Riferimenti normativi: articolo 5 della legge.

Descrizione: gli alloggi a canone moderato sono locati da ITEA SpA, dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis, ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione.

Criterio: in caso di nuove realizzazioni, al fine di semplificare il procedimento amministrativo di individuazione del nucleo familiare richiedente utilmente collocato in graduatoria, si ritiene opportuno fissare il termine di accettazione o rifiuto dell'alloggio proposto nei tre giorni successivi la data di convocazione del nucleo medesimo per il sopralluogo presso l'alloggio; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi.



COMUNE DI TRENTO

Per gli eventuali alloggi a canone moderato liberatisi successivamente alla prima locazione (cd. di risulta) si ritiene opportuno fissare il termine di accettazione o rifiuto nei sette giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi.

La mancata accettazione entro i suindicati termini è da ritenersi rinuncia all'alloggio.

Titolo: luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.

Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera d 2) del Regolamento d'esecuzione.

Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti ai richiedenti che da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda risiedano in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.

Criterio: richiamata anche la circolare n. 1 della P.A.T., nostro protocollo n. 67400 dd. 25 giugno 2007, si confermano i seguenti luoghi impropriamente adibiti ad abitazione:

- a) soffitte e simili
- b) scantinati e simili
- c) sottoscale e simili
- d) automobili e simili
- e) locali accatastati con destinazione d'uso riconducibili a studio, negozio, ufficio.

Sono da considerare abitazioni, senza quindi l'attribuzione di nessun punteggio, gli immobili accatastati con classificazione da A1 ad A9 ed A11.

Titolo: strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero e strutture carcerarie.

Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera e) del Regolamento d'esecuzione.

Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti per i componenti che sono rientrati nel nucleo familiare da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza per almeno sei mesi consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o in strutture carcerarie (fino ad un massimo di 10 punti).

Criterio: si richiede la presentazione di un'attestazione rilasciata dalla struttura.



COMUNE DI TRENTO

Titolo: quota di alloggi da mettere a disposizione di cittadini stranieri extracomunitari.

Riferimenti normativi: legge provinciale n. 13/90, delibera di Giunta provinciale n. 1276 di data 15 giugno 2007.

Criterio: Pare opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione, sia a canone sostenibile che a canone moderato, nel corso dell'anno previsti dagli atti di indirizzo discussi dalla P.A.T.

Nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.